



GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,  
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,  
AMBIENTE, ENERGIA**

*Servizio Affari Giuridici e Legali per l'Ambiente ed il Territorio*  
*Ufficio Aggiornamento Normativo, Consulenza e Vigilanza*  
Via L. Da Vinci - 67100 L'Aquila  
tel. 0862/363287-0862/363290 fax 0862/363300

Prot. n. 5342

Rif. prot. n. RA/205765 del 14.08.2013

Ns. prot. N 5341/AMAAGG del 6.11.2013

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA PESCARA
- 8 NOV. 2013
<b>VISTO D'ARRIVO</b> ④
Serv./Espresso/Telexo

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia PESCARA
11 NOV. 2013
Prot. N. RA/278631

L'Aquila, - 6 NOV. 2013

Al Servizio Gestione Rifiuti - DA 21  
Via Passolanciano, n. 75  
65124 Pescara

**Oggetto:** L.R. n. 45/2007 e s.m.i. art. 60 - DGR n. 735 del 04.12.2009 e s.m.i. Contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Riscontro a richiesta di parere.

Con la nota indicata a margine, di pari oggetto, codesto Servizio ha richiesto un parere in ordine alla disposizione regionale di cui all'art. 60 della L.R. n. 45/07 riguardante il contributo, inteso come ristoro ambientale, dovuto ai Comuni sede di impianti per la gestione dei rifiuti urbani, la cui disciplina di dettaglio, in attuazione del sopra richiamato disposto normativo, è stata emanata con D.G.R. n. 735/2009, successivamente modificata dalla D.G.R. n. 478/2010.

L'istanza di parere trae origine dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2011, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità di analoga disposizione di una legge della Regione Piemonte (l'art. 16 della L.R. Piemonte n. 18/86) all'esito di un giudizio in via incidentale sollevato dalla Corte di Cassazione.

Il giudice remittente era stato a sua volta chiamato a pronunciarsi in relazione alla legittimità di una deliberazione comunale con la quale veniva determinato il contributo dovuto dal gestore dell'impianto medesimo.

Le perplessità manifestate da codesto Servizio si concentrano sulla portata di tale decisione avuto riguardo alla legittimità della sopra citata norma contenuta nella L.R. Abruzzo n. 45/07 e, conseguentemente, sulla validità delle direttive applicative adottate dalla Giunta Regionale (D.G.R. n. 735/09 e ss.mm.ii.).

Con riferimento a quanto rappresentato, appare utile una preliminare riflessione circa l'oggetto del giudizio costituzionale culminato nella sentenza in questione, la quale ha dichiarato il contrasto della disposizione regionale della Regione Piemonte con gli artt. 23 e 119 Cost., quest'ultimo nel testo anteriore alla sostituzione operata dalla Legge cost. n. 3/2001; pertanto, la norma regionale censurata trova applicazione *ratione temporis* alla fattispecie oggetto del giudizio principale.

ALLEGATO come parte integrante alla de-


nervazione n. 1.7.1 del 17 MAR. 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dot. Walter Gariani)



GIUNTA REGIONALE



Come certamente noto, alla luce del testo previgente del Titolo V Cost., la legge statale costituiva *«la fonte necessaria e obbligata della disciplina degli spazi regionali»*, idonea a condizionarne il contenuto *«sia per quanto attiene al tipo di tributo, nella sua configurazione e nei suoi elementi costitutivi, sia in relazione al suo profilo quantitativo»*.

Muovendosi secondo la logica del giudice *a quo*, la Corte Costituzionale ha innanzitutto compiuto una verifica circa la qualificazione del contributo ambientale di che trattasi alla stregua di un *«tributo»*, accertando in un secondo momento se la disposizione che lo prevedeva rispettasse o meno la legge statale.

Nella sentenza viene affermata la natura tributaria del contributo ambientale, in quanto coerente con i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale al fine di qualificare un'entrata come tale: a) la doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti; b) il collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

A giudizio della Corte il primo criterio viene soddisfatto laddove, come nel caso posto al Suo esame, *«l'obbligo del pagamento del contributo viene stabilito direttamente ed esclusivamente dalla legge regionale»* e *«non trova la sua fonte in un rapporto sinallagmatico tra parti (contratto, convenzione o simili)»*.

Sotto tale ultimo profilo si ritiene che le argomentazioni della Corte conservino assoluta validità anche nella circostanza posta all'attenzione dello scrivente Servizio: il contributo non costituisce infatti *«remunerazione né dell'uso in generale di beni collettivi comunali, come il territorio e l'ambiente, né di servizi necessari per la gestione o la funzionalità dell'impianto forniti dal Comune»*.

Per quanto riguarda il secondo criterio, riguardante il necessario collegamento del prelievo alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante – la Corte ne afferma l'operatività allorché *«la disposizione censurata stabilisce che il contributo sia destinato al finanziamento di spese pubbliche ambientali.»*

A fronte delle illustrate considerazioni viene quindi accertata la natura fiscale della prestazione *«contributiva»* dalla cui imposizione aveva avuto origine il ricorso per illegittimità costituzionale.

Per quello che interessa l'oggetto della presente disamina, è possibile quindi affermare che, alla stregua del censurato art. 16 della Legge regionale Piemonte n. 18/86, il contributo ambientale previsto dall'art. 60 della LR. Abruzzo n. 45/07 rappresenta, in base alle coordinate ermeneutiche delineate dal Giudice delle Leggi, un tributo di scopo avente: quali soggetti passivi, i gestori di impianti e quali soggetti attivi, i Comuni sede di impianto; quale presupposto economicamente rilevante, la gestione di detti impianti; quale base imponibile, la tipologia e l'entità dei rifiuti.

Così ricostruita la categoria del *«tributo»* costituzionalmente orientata, si osserva che la decisione della Corte, benché riferita ad un assetto normativo mutato a seguito della riforma del Titolo V, resta tuttavia di estrema attualità: in primo luogo, perché ripropone una definizione in tema di imposta di natura patrimoniale che oggi appare più che mai efficace, basata sul fondamento della prestazione stessa e sulla relativa funzione: il giudice costituzionale definisce, infatti, *«tributo»* qualsiasi imposizione che si presenti come *«uno strumento di riparto del carico della spesa pubblica in ragione della capacità economica manifestata dai soggetti»*.

In secondo luogo, deve considerarsi come, malgrado il mutato quadro costituzionale riferibile all'art. 119 Cost., sussista anche in relazione al contributo di che trattasi la censurata carenza della fonte normativa statale di principio che giustifichi la potestà impositiva regionale: circostanza determinata dalla mancata emanazione delle (nuove) disposizioni nazionali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - in esecuzione a quanto stabilito dalla legge n. 42/2009 di attuazione del nuovo articolo 119 Cost.- nonché dalla giurisprudenza



REGIONE  
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

costituzionale, la quale ha condizionato fortemente l'esercizio della potestà legislativa regionale *in subiecta materia* alla emanazione dei sopra richiamati principi di coordinamento da parte del legislatore statale (cfr. *ex multis* Corte Cost. sent. n. 296/03, n. 37/2004, n. 2/06, n. 193/07)

A margine delle considerazioni sin qui riportate, deve rilevarsi come la disposizione regionale abruzzese, alla stregua delle altre, di analogo tenore, contenute nella L.R. Veneto n. 3/2000, art. 37 e ss.mm.ii. e nella L.R. Campania n. 4/2007, art. 28, allo stato dell'arte non risulta oggetto di impugnativa da parte del Governo dinanzi al Giudice delle Leggi, e come tale, è ancora in vigore e dunque efficace e in grado di condizionare l'esercizio dell'azione amministrativa.

Nondimeno, nel prendere atto delle osservazioni compiute dallo stesso Giudice nella sentenza sin qui esaminata, deve constatarsi che il testo vigente dell'art. 60 della L.R. n.45/07 non appare in linea con una lettura costituzionalmente orientata.

Pertanto, nella circostanza di specie si ritiene auspicabile una determinazione in ordine all'abrogazione espressa della previsione *de qua* proprio al fine di superare eventuali profili di illegittimità.

Non può non rilevarsi, infatti, che l'assenza di impugnative da parte del Governo sulla disposizione medesima non mette la stessa al riparo da eventuali future iniziative che potrebbero essere intraprese in via *incidentale*, così come avvenuto nel giudizio conclusosi con l'emanazione della sentenza n. 280/2011.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio  
(Avv. Marianna Cerasoli)

Il Dirigente  
(Avv. Stefania Valeri)